

Numero
1412

sl

0

Bellinzona
20 marzo 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Signora Consigliera federale
Karin Keller-Sutter
Capo del Dipartimento federale delle
finanze
Bundesgasse 3
CH - 3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@sif.admin.ch*

Decreto federale sull'introduzione di una competenza della Confederazione nell'ambito della protezione sismica e sulla copertura dei danni agli edifici in caso di sisma: avvio della procedura di consultazione;

Signora Consigliera federale,

ringraziamo per averci coinvolti nella procedura di consultazione indicata a margine concernente il progetto di modifica della Costituzione federale che propone di introdurre la competenza della Confederazione nell'ambito della protezione sismica e sulla copertura dei danni agli edifici in caso di sisma (nuovo articolo 74a).

Il principio di assegnare questa competenza alla Confederazione è condiviso. Sottolineiamo l'importanza del principio di sussidiarietà e responsabilità primaria dei proprietari degli edifici per quanto riguarda costruzione e gli interventi straordinari (risanamenti) degli edifici in relazione alla sicurezza antisismica.

Il nuovo articolo costituzionale propone, al verificarsi di un evento, di prevedere una partecipazione finanziaria massima di tutti i proprietari di immobili ai danni provocati da terremoti in Svizzera, fissandola al 0.7% del valore assicurato dell'immobile. Il Consiglio di Stato valuta di principio positivamente la proposta, anche se la percentuale fissata, per chi non è toccato dall'evento ma deve comunque partecipare al costo dello stesso, è da ritenersi eccessiva.

Rileviamo che la formulazione del nuovo articolo costituzionale pone un problema considerando che vi sono delle realtà cantonali dove non vi è un obbligo assicurativo degli edifici; in questi casi, la formulazione così come proposta, basata su una partecipazione in funzione del valore assicurato, escluderebbe i proprietari di immobili non assicurati dall'obbligo di partecipazione ai costi di ricostruzione.

Evidentemente di ciò bisognerà tenere conto anche nell'ambito della nuova legge che dovrà essere elaborata. Il rapporto esplicativo anticipa alcuni principi che saranno contenuti nella legge. Senza entrare qui nel dettaglio, condividiamo la proposta di introdurre una franchigia pari al 5% del valore assicurato sui costi indennizzati, mentre riteniamo che l'indicazione secondo cui potrebbero essere esclusi dal sistema di finanziamento e di copertura gli immobili di un valore superiore a 25 milioni di franchi merita ulteriori approfondimenti.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

III Presidente

Raffaele De Rosa

II Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Sezione della logistica (dfe-sl@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Sezione delle risorse umane – Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (dfe-sru@ti.ch)
- Dipartimento del territorio – segreteria generale (dt-sg@ti.ch)
- IPCT (ipct@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet